

FAQ – Fondo di contrasto alla deindustrializzazione 2026

Data di aggiornamento: 04/09/2026

A chi si rivolge

1. Chi può presentare domanda di agevolazione?

I destinatari delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività manifatturiere, ossia attività economiche rientranti (con codice primario o secondario) nella Sezione C - Attività Manifatturiere della classificazione ATECO 2025, che dispongano di un'unità produttiva nei territori comunali rientranti nella competenza dei Consorzi industriali individuati dall'articolo 3 del DPCM 19 maggio 2025, ovvero le imprese che, nell'ambito dei territori comunali descritti, intendono insediare una nuova unità produttiva che si inserisce nei settori economici individuati dalla norma come oggetto di intervento.

2. Può accedere al bando una impresa che vuole avviare una “nuova unità produttiva” in ambito manifatturiero (codice ateco progetto “C”), laddove, alla data di presentazione della domanda, la stessa non dispone del codice ATECO attivo “C” in quanto operativa in altri settori (es. commercio, produzione agricola)?

Sì. In presenza di nuove unità produttive, l'accertamento del codice ATECO di progetto (sezione “C”) presso la sede individuata in domanda sarà oggetto di accertamento in sede di erogazione. L'erogazione del contributo in sede di rendicontazione delle spese è sempre subordinata – tra le altre verifiche - all'accertamento dell'apertura della sede nella quale l'impresa proponente esercita regolarmente l'attività manifatturiera di cui al codice ATECO progetto dichiarato nella domanda di accesso alle agevolazioni. L'unità produttiva e l'attivazione del menzionato codice ATECO dovranno, pertanto, essere riscontrabili da visura camerale aggiornata.

3. Una impresa inattiva può presentare domanda nella misura in cui vuole avviare una “nuova” unità produttiva in ambito manifatturiero (codice ateco progetto: C)?

Sì. In presenza di nuove unità produttive, l'accertamento del codice ATECO di progetto (sezione “C”) presso la sede individuata in domanda sarà oggetto di accertamento in sede di erogazione. L'erogazione del contributo in sede di rendicontazione delle spese è sempre subordinata – tra le altre verifiche - all'accertamento dell'apertura della sede nella quale l'impresa proponente esercita regolarmente l'attività manifatturiera di cui al codice ATECO progetto dichiarato nella domanda di accesso alle agevolazioni. L'unità produttiva e l'attivazione del menzionato codice ATECO dovranno, pertanto, essere riscontrabili da visura camerale aggiornata.

Requisiti di accesso

1. Il programma di investimento può riguardare più sedi produttive?

Sì, a condizione che vengano rispettate le condizioni e i vincoli previsti dalla normativa. L'investimento va declinato per macrovoci di spesa (Impianti, Macchinari, Attrezzature – Investimenti immateriali - Opere edili e impianti), specificando l'unità produttiva di riferimento.

2. Cosa si intende per "unità produttiva"?

Per unità produttiva si intende la sede dell'impresa destinata allo svolgimento dell'attività manifatturiera oggetto del programma di investimento.

3. L'unità produttiva individuata come sede agevolata che caratteristiche deve avere?

L'unità produttiva interessata dal programma di investimento agevolato deve presentare una destinazione d'uso urbanistica ed edilizia coerente con l'attività manifatturiera esercitata/proposta, come la categoria **C/3** per gli immobili del Gruppo C o le categorie del **Gruppo D** destinate ad attività produttive e manifatturiere, fatte salve eventuali disposizioni specifiche o regolamentazioni adottate dagli Enti locali competenti.

In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinato all'accertamento della piena disponibilità dell'immobile e della conformità dell'unità produttiva ai fini del regolare esercizio dell'attività manifatturiera. L'accertamento può avere ad oggetto anche l'acquisizione di documentazione tecnica, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione attestante la conformità catastale, urbanistica ed edilizia dell'immobile, nonché le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività e ogni altra documentazione pertinente.

4. La sede legale ubicata fuori dai territori ammissibili preclude l'accesso alle agevolazioni?

No. L'elemento rilevante è la localizzazione dell'unità produttiva esistente o da realizzare nei territori individuati dall'Avviso. La sede legale può essere ubicata anche al di fuori di tali territori.

5. Quali sono i comuni che rientrano nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind)?

I comuni aderenti – all'interno dei quali le imprese possono realizzare gli investimenti - sono quelli espressamente declinati negli elenchi pubblicati nella seguente sezione del sito istituzionale [Normativa | Invitalia](#).

Agevolazioni

1. Sono ammissibili i titoli di spesa emessi prima della corretta attribuzione del CUP?

L'ammissibilità dei titoli di spesa è subordinata all'accertamento della correlazione della spesa rendicontata con l'iniziativa ammessa alle agevolazioni. Ne consegue che, nella fattispecie descritta, l'impresa dovrà procedere alla regolarizzazione secondo la procedura definita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare del 10 dicembre 2025 Prot. n. 563301/2025. La procedura di integrazione del CUP può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposito servizio web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate. In esito alla procedura, infatti, sarà possibile scaricare un documento protocollato che riassume le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura successivamente alla sua emissione.

2. Le agevolazioni concedibili vengono determinate sulla base del plafond "de minimis" disponibile alla data di presentazione della domanda?

La compatibilità dell'agevolazione richiesta rispetto al plafond "*de minimis*" disponibile è accertata in fase di valutazione istruttoria. A riguardo, si precisa che l'iter istruttorio di valutazione delle domande verrà avviato successivamente alla data di chiusura dello sportello, ovvero a partire dal 29 novembre 2026.

3. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, l'impresa richieda un contributo superiore al plafond "de minimis" effettivamente disponibile, l'istruttoria della domanda si conclude con esito negativo?

No. In caso di plafond "*de minimis*" incapiente rispetto al contributo richiesto, in sede di concessione l'agevolazione verrà rideterminata in diminuzione, garantendo all'impresa la fruizione del valore massimo concedibile nel rispetto dei vincoli e dei limiti previsti dalla normativa. Solo nel caso in cui in sede istruttoria non dovesse risultare alcuna capienza "*de minimis*" residua, la domanda sarà oggetto di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

4. Sono ammissibili programmi di investimento già conclusi alla data di presentazione della domanda?

Ai sensi della normativa di riferimento, sono ammissibili le spese sostenute a partire dall'8 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2028. Pertanto, possono essere agevolati anche programmi di investimento già conclusi alla data di presentazione della domanda, purché risultino conformi a tutti i requisiti e alle condizioni previste dalla normativa.

5. Se non ho usufruito delle agevolazioni di cui al precedente bando FCD ma risulta ancora impegnato il mio "de minimis", come posso chiedere l'aggiornamento del RNA?

La fattispecie non rileva in sede di presentazione della domanda. Prima di procedere con la concessione, l'Agenzia provvederà ad aggiornare le posizioni su RNA.

Presenta la domanda

1. È possibile precaricare ogni documento dell'istanza? Se sì, il 28/09/2026 si configura come un click day in cui si effettua solo l'invio della richiesta?

No, non è possibile caricare la documentazione relativa alla domanda prima della data di apertura dello sportello prevista per il 28/09/2026. Dal 31/07/2026 è possibile esclusivamente effettuare l'iscrizione delle imprese nella sezione "Anagrafica e Deleghe". Solo dalla data di apertura dello sportello sarà consentita la compilazione della domanda e il caricamento della relativa documentazione necessaria per partecipare al bando.

2. Un soggetto può essere delegato all'invio dell'istanza da parte di più aziende?

Sì. Un medesimo soggetto può assumere il ruolo di delegato e presentare la domanda per conto di più imprese, purché sia regolarmente autorizzato da ciascuna di esse mediante la procedura descritta nella sezione "Anagrafica e Deleghe" del portale di presentazione delle domande.

3. L'iscrizione nella white list può sostituire le dichiarazioni antimafia? Come deve essere documentata?

La presentazione di documentazione attestante l'iscrizione nella white list è da intendersi come sostitutiva della presentazione delle DSAN antimafia

4. Il piano degli investimenti può riguardare più ambiti di intervento (es. Ristrutturazione immobile e Ammodernamento per innovazione di prodotto e di processo)?

Sì, a condizione che vengano rispettate le condizioni e i vincoli previsti dalla normativa. In presenza di più unità produttive individuate, l'impresa è tenuta a compilare il campo "Note" specificando per ogni ambito individuato l'unità/le unità produttiva/e interessate.